

REGOLAMENTO (CE) N. 1302/97 DELLA COMMISSIONE**del 4 luglio 1997****che modifica il regolamento (CEE) n. 3886/92 in ordine ai regimi di premi nel settore delle carni bovine, in particolare a talune modalità relative alla cessione temporanea dei diritti al premio per le vacche nutrici**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

All'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 3886/92, il testo del primo comma del paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2222/96⁽²⁾, in particolare l'articolo 4e, paragrafo 5,

«3. La cessione temporanea può riguardare soltanto anni civili interi e almeno il numero di animali precisato all'articolo 34, paragrafo 1. Al termine di ciascun periodo di cessione temporanea, che non può superare tre anni consecutivi, il produttore recupera, salvo in caso di trasferimento, tutti i suoi diritti per utilizzarli egli stesso per almeno due anni consecutivi. Se il produttore non utilizza almeno il 70 % dei suoi diritti nel corso di ciascuno dei due anni suddetti, lo Stato membro, tranne in casi eccezionali debitamente motivati, ritira anno per anno la quota dei diritti non utilizzati e li versa nella riserva nazionale.»

considerando che l'articolo 33, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3886/92 della Commissione, del 23 dicembre 1992, che stabilisce le modalità di applicazione dei regimi di premi previsti dal regolamento (CEE) n. 805/68, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, e che abroga i regolamenti (CEE) n. 1244/82 e (CEE) n. 714/89⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 854/97⁽⁴⁾, prevede alcune norme per la cessione temporanea dei diritti al premio per vacca nutrice, in particolare l'obbligo per il produttore, nel corso di un periodo di cinque anni a decorrere dalla prima cessione, di recuperare tutti i suoi diritti per utilizzarli egli stesso per almeno due anni civili consecutivi; che, per maggiore chiarezza, è opportuno modificare tale disposizione e precisare che ogni periodo di cessione non può superare i tre anni consecutivi; che è necessario a tal fine disporre che nella transizione tra l'applicazione delle vecchie e le nuove disposizioni non possa trascorrere un periodo di cessione superiore ai tre anni consecutivi, pur garantendo i diritti acquisiti in precedenza dai produttori;

Articolo 2

1. Qualora il periodo della cessione temporanea di cui all'articolo 33, paragrafo 3, primo comma del regolamento (CEE) n. 3886/92 sia iniziato nel 1996 e sia continuato nel 1997 o sia iniziato nel 1997, il periodo di cessione da prendere in considerazione ai fini dell'applicazione del disposto dell'articolo 1 decorre dall'inizio di tale cessione.

2. Tuttavia, il disposto del paragrafo 1 non si applica ai contratti di cessione temporanea stipulati in base al regime applicabile nel 1997 e notificati all'autorità competente entro il 13 giugno 1997.

Articolo 3

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

(2) GU n. L 296 del 21. 11. 1996, pag. 50.

(3) GU n. L 391 del 31. 12. 1992, pag. 20.

(4) GU n. L 122 del 14. 5. 1997, pag. 18.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1998.